

N. 6270-1351-1690-2059-2493-*ter*-2839-3246-3414-  
3448-4028-4403-4589-5661-6372-6398-A-*ter*

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

*presentata alla Presidenza il 2 dicembre 1999*

(Relatore: **BIANCHI CLERICI** *di minoranza*)

SULLA

## PROPOSTA DI LEGGE

n. 6270

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 21 luglio 1999 (v. stampato Senato n. 4127)*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**TAROLLI, RONCONI, D'ONOFRIO, ASCIUTTI, BEVILACQUA,  
PEDRIZZI, VENTUCCI, BIASCO, BOSI, BRIENZA, CALLE-  
GARO, DENTAMARO, DE SANTIS, FAUSTI, BRUNO NAPOLI,  
ZANOLETTI, AZZOLLINI, BALDINI, BONATESTA, CAMPUS,  
CURTO, CUSIMANO, GUBERT, MAGGI, MANTICA, MULAS,  
MUNGARI, NOVI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SPECCHIA,  
TONIOLLI, TRAVAGLIA, VEGAS**

Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto  
allo studio e all'istruzione

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica  
il 23 luglio 1999*

E SULLE

## PROPOSTE DI LEGGE

**n. 1351**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MATTARELLA, BRESSA, SORO, CIANI, DUILIO, FRIGATO, MAGGI, MOLINARI, MORGANDO, GIORGIO PASETTO, PICCOLO, ROMANO CARRATELLI, ABBATE, ALBANESE, ANGELICI, GIOVANNI BIANCHI, BORROMETI, CAMBURSANO, CANANZI, CAROTTI, CASINELLI, CASTELLANI, DELBONO, FERRARI, GIACALONE, JERVOLINO RUSSO, MONACO, PALMA, PISTELLI, POLENTA, REPETTO, RICCI, RISARI, RIVA, ROGNA, SCANTAMBURLO, SERVODIO, VALETTO BITELLI, VOGLINO, VOLPINI**

---

Istituzione del servizio pubblico integrato  
per le scuole di ogni ordine e grado

---

*Presentata il 31 maggio 1996*

---

**n. 1690**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TERESIO DELFINO, GIOVANARDI, BASTIANONI, CARMELO CARRARA, DE FRANCISCIS, FABRIS, FRONZUTI, GRILLO, LUCCHESI, PERETTI**

---

Norme per la piena attuazione del diritto all'istruzione

---

*Presentata il 28 giugno 1996*

---

**n. 2059, d'iniziativa del deputato GUIDI**

Norme in materia di parità scolastica

*Presentata il 31 luglio 1996*

**n. 2493-ter, d'iniziativa del deputato ORLANDO**

Sistema scolastico nazionale integrato e parità

*(Già articolo 2 della proposta di legge n. 2493, stralciato con deliberazione dell'Assemblea il 10 marzo 1998)*

**n. 2839, d'iniziativa del deputato PIVETTI**

Norme per un ordinamento scolastico pubblico fondato sulla libertà di educazione e di insegnamento e sull'autonomia didattica, organizzativa, finanziaria, di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche

*Presentata il 5 dicembre 1996*

**n. 3246, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI**

**BONO, NUCCIO CARRARA, PEZZOLI, CUSCUNÀ,  
STAGNO d'ALCONTRES**

Disposizioni in materia di riforma delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado

*Presentata il 19 febbraio 1997*

**n. 3414**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BERLUSCONI, PISANU, APREA, MICHELINI, FRATTINI, URBANI, BONAIUTI, MELOGRANI, VITO, ARACU, CAVANNA SCIREA, RIVOLTA, GAZZARA, PALUMBO, ROMANI, ROSSETTO, CRIMI, SERRA, ACIERNO, ALEFFI, AMATO, ARMOSINO, BAIAMONTE, BECCHETTI, BERGAMO, BERRUTI, BERTUCCI, VINCENZO BIANCHI, BIONDI, DONATO BRUNO, CALDERISI, CASCIO, CICU, COLLETTI, COLOMBINI, CONTE, COSENTINO, COSTA, CUCCU, DANESE, de GHISLANZONI CARDOLI, DEL BARONE, DELL'ELCE, DELL'UTRI, DE LUCA, DEODATO, DI COMITE, DI LUCA, d'IPPOLITO, ERRIGO, FILOCAMO, FLORESTA, FRATTA PASINI, FRAU, GAGLIARDI, GARRA, GASTALDI, GAZZILLI, GIANNATTASIO, GIOVINE, GIUDICE, GIULIANO, GUIDI, LAVAGNINI, LEONE, LO JUCCO, LORUSSO, MAIOLO, MAMMOLA, MANCUSO, MAROTTA, MARRAS, MARTINO, MARTUSCIELLO, MARZANO, MASIERO, MASSIDDA, MATACENA, MATRANGA, MICCICHÈ, MISURACA, NAN, NICCOLINI, PAGLIUCA, PALMIZIO, PAROLI, PILO, POSSA, PRESTIGIACOMO, PREVITI, RADICE, REBUFFA, RIVELLI, ROSSO, ALESSANDRO RUBINO, RUSSO, SANTORI, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SCAJOLA, SCALTRITTI, SCARPA BONAZZA BUORA, STAGNO d'ALCONTRES, STRADELLA, TABORELLI, TARADASH, TARDITI, TORTOLI, VALDUCCI, VITALI**

Norme sul governo dell'istruzione pubblica fondata sulla libertà di educazione e di insegnamento

*Presentata il 13 marzo 1997*

**n. 3448**, d'iniziativa del deputato **MARINACCI**

Istituzione del servizio pubblico integrato per le scuole di ogni ordine e grado e norme per la parità scolastica

*Presentata il 19 marzo 1997*

**n. 4028**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TARADASH, AMATO, APREA, ARMAROLI, BECCHETTI, BICOCCHI, BRANCATI, DONATO BRUNO, CASCIO, COLA, COLLAVINI, CUSCUNÀ, DEL BARONE, DIVELLA, ERRIGO, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRAU, FILOCAMO, GAGLIARDI, GARRA, GIANNATTASIO, GIUDICE, MANZONI, MARINACCI, MASI, MASSIDDA, NAN, NICCOLINI, PALUMBO, PARENTI, PRESTIGIACOMO, RICCIO, ROSSO, SAPONARA, SARACA, SAVARESE, SAVELLI, SERRA, SGARBI, TRINGALI**

Norme per il riordino dell'ordinamento scolastico fondato sulla libertà di apprendimento

*Presentata il 22 luglio 1997*

**n. 4403**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BICOCCHI, APREA, CASINI, FILOCAMO, FOTI, FRAGALÀ,  
FRATTINI, LUCCHESI, MARINACCI, MARZANO, MASI, MATA-  
CENA, PERETTI, RICCIO, SANZA, SAVARESE, SELVA, TARA-  
DASH, TARDITI, TASSONE, VALDUCCI, VOLONTÈ, ZACCHERA**

Istituzione del sistema pubblico integrato dell'istruzione  
e norme in materia di autonomia e di parità scolastica

---

*Presentata il 13 dicembre 1997*

---

**n. 4589**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAPOLI, MANTOVANO, MALGIERI, BUTTI, LANDOLFI,  
BENEDETTI VALENTINI**

Legge quadro sulla parità scolastica

---

*Presentata il 23 febbraio 1998*

---

**n. 5661**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VIGNALI, CRUCIANELLI, NAPPI, BIELLI, GUERRA, BUFFO**

Norme per l'individuazione di garanzie pubbliche nelle isti-  
tuzioni scolastiche non statali e per la realizzazione del  
diritto allo studio

---

*Presentata l'8 febbraio 1999*

---

**n. 6372**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHI CLERICI, RODEGHIERO, SANTANDREA, CAPARINI, CÈ,  
CHINCARINI, FONTAN, STEFANI, VASCON**

---

Disposizioni per assicurare la parità delle istituzioni scolastiche  
nell'istruzione dell'obbligo

---

*Presentata il 22 settembre 1999*

---

**n. 6398**, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASINI, GIOVANARDI, FOLLINI, BACCINI, CARMELO CAR-  
RARA, D'ALIA, DEL BARONE, GALATI, LIOTTA, LUCCHESI,  
MARINACCI, PERETTI, SAVELLI**

---

Ordinamento della scuola non statale

---

*Presentata il 29 settembre 1999*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La parità delle istituzioni scolastiche è sicuramente uno degli argomenti che necessita al più presto di una effettiva realizzazione.

Infatti, l'attuale pianificazione centralizzata dell'istruzione è perdente per definizione, come dimostra lo stato di grave crisi in cui versa il sistema scolastico e formativo.

La regolamentazione della scuola non statale, a partire dal riconoscimento del ruolo di servizio pubblico che essa svolge, rappresenta un dovere e un'assoluta necessità, non soltanto per superare la situazione discriminatoria di fatto oggi esistente nel nostro Paese, ma anche per colmare il divario rispetto all'Europa, nonché per migliorare la qualità, l'efficienza e la produttività del sistema educativo e formativo.

L'obiettivo che occorre perseguire è quello di garantire il diritto primario della famiglia nella scelta degli indirizzi educativi, nonché l'uguaglianza di trattamento scolastico e di prestazione per quegli alunni che intendono esercitare il diritto allo studio presso istituzioni scolastiche non statali. Deve, dunque, sussistere una reale parità tra scuole istituite e gestite dallo Stato e scuole istituite e gestite da altri soggetti che si assumono gli oneri organizzativi per svolgere tale servizio, conferendo altresì ulteriore dignità alla funzione docente e sottolineandone la qua-

lità di funzione pubblica, sia che essa si eserciti nelle scuole statali sia che, a parità di titoli conseguiti, essa si eserciti nelle scuole private o degli enti locali.

Il presente testo alternativo, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione per tutti gli alunni delle scuole pubbliche, private e degli enti locali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria, prevede un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante assegnazione di buoni scuola di pari importo.

Spetterà poi alle regioni e alle province autonome individuare i criteri e le modalità di accredito dei buoni alle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte operate dalle famiglie.

La scelta del buono scuola permette ai genitori di esercitare un loro diritto, vale a dire quello di scegliere liberamente la scuola per i propri figli e consente agli istituti scolastici di funzionare se sono realmente capaci di fornire agli utenti i servizi previsti.

BIANCHI CLERICI,  
*relatore di minoranza.*

## TESTO ALTERNATIVO DEL RELATORE DI MINORANZA

(Ai sensi dell'articolo 79, comma 12 del regolamento)

## ARTICOLO 1.

1. In attuazione di quanto previsto dagli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, anche al fine di garantire una effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, la Repubblica individua quale obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, che si concretizza nel servizio offerto dalle scuole pubbliche, dalle scuole istituite da privati e dalle scuole istituite dagli enti locali.

2. Si definiscono scuole istituite da privati e scuole istituite dagli enti locali le istituzioni scolastiche non statali che a partire dalla scuola di base corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole istituite da privati e alle scuole istituite dagli enti locali è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Il progetto educativo della singola istituzione scolastica indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso alla cui accettazione sono tenuti gli alunni e le loro famiglie. È garantito l'accoglimento di alunni e studenti con *handicap*.

4. La parità è riconosciuta alle scuole istituite da privati e dagli enti locali che ne fanno richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa coerente con i principi ispiratori propri di ciascuna istituzione scolastica; attestazione della titolarità della gestione e pubblicità dei bilanci;

b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche adeguati al tipo di scuola;

c) forme di partecipazione democratica dei docenti, allievi e famiglie al funzionamento della scuola;

d) l'iscrizione alla scuola di tutti gli studenti per i quali i genitori ne facciano richiesta con ciò aderendo al progetto educativo della scuola;

e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con *handicap* o in condizioni di svantaggio;

f) l'organica costituzione di corsi completi almeno per due terzi calcolati per difetto;

g) idonea qualificazione professionale dei dirigenti e dei docenti;

h) contratti individuali di lavoro del personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

5. Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 possono avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente o non docente ovvero ricorrere a contratti di prestazione d'opera di personale fornito dei necessari requisiti.

6. Il Ministro della pubblica istruzione accerta, entro novanta giorni dalla data di richiesta, l'originario possesso e la permanenza dei requisiti di cui al comma 4.

7. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali che non intendano chiedere il riconoscimento della parità, seguitano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo VIII del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Alle scuole istituite da privati o dagli enti locali, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni.

9. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole pubbliche, private e degli enti locali nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza della scuola secondaria e nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 12, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l'istruzione, mediante l'assegnazione di buoni scuola di pari importo.

10. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad individuare i criteri e le modalità di accredito dei buoni alle singole istituzioni scolastiche, sulla base delle scelte operate dalle famiglie.

11. Restano fermi gli interventi di competenza di ciascuna regione e delle province autonome di Trento e Bolzano in materia di diritto allo studio.

12. Per le finalità dei commi 9, 10 e 11 è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2000 e di lire 300 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001.

13. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti iscritti alle unità previsionali di base 3.1.2.1 e 10.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione sono incrementati, rispettivamente, della somma di lire 60 miliardi per contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate e della somma di lire 280 miliardi per spese di partecipazione alla realizzazione del sistema prescolastico integrato.

14. È autorizzata, a decorrere dall'anno 2000, la spesa di lire 7 miliardi per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, nelle istituzioni scolastiche che accolgono alunni con *handicap*.

15. All'onere complessivo di lire 347 miliardi derivante dai commi 13 e 14 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 327 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione e quanto a lire 20 miliardi l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.

16. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 9, 10, 11 e 12, pari a lire 250 miliardi per l'anno 2000 e lire 300 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2000 e lire 70 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001 l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione, quanto a lire 150 miliardi per il 2000 e 130 miliardi per il 2001 l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione. A decorrere dall'anno 2002 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

17. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**(Alternativo all'articolo 1 del testo della Commissione)**

PAGINA BIANCA

